

## Circolare nr. 18 del 3 maggio 2016

# VENDITA DI TABLET PC, CONSOLE E LAPTOP IN REVERSE CHARGE

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Ai sensi D.Lgs. n.24 del 11 febbraio 2016, che modifica l'art.17 comma 6 lettere b) e c) Dpr.633/1972, **a decorrere dal 2 Maggio 2016** le **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop** saranno soggette all'applicazione del meccanismo del **reverse charge** (regime dell'inversione contabile), **così come già avviene per le cessioni di telefoni cellulari e per le cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e CPU)** effettuate prima della installazione di tali componenti in prodotti destinati al consumatore finale*

### PREMESSA

Le nuove regole sono entrate **in vigore dal 2 maggio 2016**, ovvero a 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo reverse charge IVA 2016 va ad integrare il D.P.R. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell'articolo 17.

La nuova normativa prevede l'**estensione del meccanismo di reverse charge IVA** o inversione contabile anche alle seguenti categorie di prodotti:

- **tablet;**
- **pc portatili (laptop);**
- **console da gioco.**

La nuova norma non ha modificato il reverse charge applicabile dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2018 alle cessioni «di dispositivi a circuito integrato», **solo se effettuate a soggetti passivi Iva non utilizzatori finali**.

Per queste, dovrebbero essere confermate le indicazioni della circolare 59/E/2010, secondo la quale il regime del reverse si applica per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.



*L'ambito di applicazione, quindi, è la fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio, così come precisato dalla circolare numero 59/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate.*

La nuova normativa sul reverse charge IVA 2016 **ha carattere temporaneo e provvisorio**. Il meccanismo di inversione contabile, infatti, è delimitato nel suo periodo di applicazione temporale dall'articolo 199 bis della direttiva n. 2006/112.

Stando al tenore letterale della norma, il reverse charge sul settore hi-tech e su quello energetico sarà in vigore per tre periodi d'imposta consecutivi **fino al 31 dicembre 2018**.

### COME FUNZIONA IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE

il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) **si applica solo per le cessioni a titolari di partita IVA che destinano i prodotti alla rivendita (cioè ai soli rivenditori)** ed esso comporta che l'acquirente, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'Iva al posto del cedente con particolari modalità contabili.

## **COSA CAMBIA NELLA FATTURA EMESSA AL RIVENDITORE**

---

Il fornitore del rivenditore effettuerà la fatturazione dei prodotti soggetti al meccanismo del reverse charge con l'indicazione *"Non imponibile art. 17, comma 6, lett. b) e c) "*.

Il riepilogo della fattura riporterà quindi separatamente l'imponibile relativo ai prodotti soggetti al meccanismo del reverse charge rispetto all'imponibile dei prodotti soggetti a IVA ordinaria .

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

